



# INTEGRAZIONE SALARIALE

PER LE GIORNATE DI SOSPENSIONE DAL LAVORO  
A SEGUITO DELLA EMERGENZA CORONAVIRUS  
riferimento circolare INPS n. del 22-3-2020



### Campo di applicazione

1. La cassa integrazione prevista con la **causale "Emergenza COVID-19 nazionale"** interessa i datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale, che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza COVID-19 e che rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria o straordinaria (vedi Guida ai nuovi ammortizzatori sociali ed. FIM CISL NAZIONALE- Roma 2015)
2. Gli altri **datori di lavoro con più di 5 dipendenti, che operano in settori in cui non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi**, possono richiedere l'**assegno ordinario del FIS**.
3. Naturalmente possono chiedere un **assegno assimilabile alla cassa anche i settori che hanno fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi** (che interessano i lavoratori dipendenti da aziende artigiane o lavoratori assunti in somministrazione). Per questa tipologia occorre procedere a una verifica con le norme dei fondi stessi.
4. Per i dipendenti di aziende di **qualsunque settore da 1 addetto in su non coperti da cassa integrazione ordinaria, da FIS o da fondi di solidarietà bilaterali è prevista la cassa integrazione in deroga** (vedi apposito paragrafo).

### Periodo

Le domande possono essere trasmesse con la nuova causale denominata "Emergenza COVID-19 nazionale" per periodi decorrenti **dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020**, per una **durata massima di 9 settimane** (anche non continuative).

### Deroga ai limiti temporali

Non c'è l'obbligo di pagamento del contributo addizionale (previsto dall'articolo 5 del D. Lgs. 148/2015) e, **ai fini della durata, non rientra nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile** (o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale - FIS).

Inoltre, **questo periodo deroga sia il limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile, sia il limite di utilizzo della cassa integrazione per un massimo di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio.**

### Requisiti dei lavoratori

Si applica esclusivamente ai **lavoratori che alla data del 23 febbraio 2020 risultino alle dipendenze** dei datori di lavoro richiedenti la prestazione.

I lavoratori non devono essere in possesso del requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro presso l'unità produttiva.

### Consultazione sindacale

Le aziende che trasmettono domanda non sono tenute più ad applicare quanto previsto in materia di consultazione dall'articolo 14 del d.lgs. 148 del 2015.

Resta però **l'obbligo dell'esame congiunto che deve essere svolto, anche in via telematica, entro tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.**



# INTEGRAZIONE SALARIALE

PER LE GIORNATE DI SOSPENSIONE DAL LAVORO  
A SEGUITO DELLA EMERGENZA CORONAVIRUS  
riferimento circolare INPS n. del 22-3-2020



Questo comporta che all'atto della presentazione della domanda di cassa integrazione "Emergenza COVID-19 nazionale" non deve essere data comunicazione all'INPS della avvenuta consultazione e l'INPS può procedere alla approvazione se sono rispettati tutti gli altri requisiti.

*Questo chiarimento INPS risolve, in via pratica, la contraddizione contenuta nel testo del decreto tra la prevista consultazione, dopo la comunicazione preventiva, e la possibilità di chiedere la cassa retroattivamente fin dal 23 febbraio 2020. Infatti se l'effettuazione della consultazione non è più un requisito per l'approvazione della domanda, tale consultazione (che rimane un obbligo da farsi entro 3 giorni dalla comunicazione) può esser fatta anche successivamente all'inizio della cassa stessa.*

### Presentazione della domanda

1. Il **termine** di presentazione delle domande con causale "Emergenza COVID-19 nazionale" è individuato **alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo** di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
2. **Non è necessaria la dimostrazione** della **temporaneità** dell'evento e la **previsione di ripresa** della normale attività.
3. **Non è prevista** per questa causale la **relazione tecnica**.

### Ferie arretrate

La cassa può essere concessa anche in presenza di eventuali ferie arretrate (msg. INPS n.3777/2019).

### Aziende che hanno già in corso ammortizzatori sociali

1. **Aziende in CIGS (riorganizzazione e contratto di solidarietà) o che hanno presentato domanda di CIGS:** possono accedere alla cassa ordinaria per "Emergenza COVID-19 nazionale" presentando domanda all'INPS. In tal caso la **domanda di cassa ordinaria sospende e sostituisce** per il corrispondente periodo **quella straordinaria**.
2. **Aziende in CIGO o che hanno presentato domanda di CIGO:** possono chiedere la cassa ordinaria per "Emergenza COVID-19 nazionale" anche se sono già in CIGO o hanno già presentato una domanda. **Il periodo concesso con causale "Emergenza COVID-19 nazionale" prevarrà sulla precedente** autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d'ufficio per i periodi corrispondenti.

**Cassa Integrazione e malattia** (valgono le norme di sempre, consultabili sulla Guida ai nuovi ammortizzatori sociali ed. FIM CISL NAZIONALE- Roma 2015):

#### 1. se la malattia precede la Cigo:

- se tutto il reparto dove lavora l'interessato è in Cigo: prevale la Cigo;
- se la Cigo è a rotazione: prevale la malattia.

#### 2. se la malattia avviene dopo l'inizio della Cigo: prevale la Cigo.



# INTEGRAZIONE SALARIALE

PER LE GIORNATE DI SOSPENSIONE DAL LAVORO  
A SEGUITO DELLA EMERGENZA CORONAVIRUS  
riferimento circolare INPS n. del 22-3-2020



## CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Riguarda **tutti i lavoratori dipendenti da aziende (anche con un solo addetto) per i quali non è prevista né la cassa integrazione ordinaria, né il FIS né interventi da fondi di solidarietà bilaterali** (esclusi i datori di lavoro domestico).

I trattamenti per "Emergenza COVID-19 nazionale" possono essere **concessi dopo un accordo concluso, anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali** per un periodo **massimo di nove settimane**.

Tale **accordo non è necessario per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti**.

Viene riconosciuta la **contribuzione figurativa** e l'**assegno per il nucleo familiare** ove spettante.

Le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Il trattamento economico della cassa integrazione, dell'assegno ordinario e della cassa in deroga è uguale a quello previsto già oggi per la cassa integrazione e precisamente:

- **Euro 939,89** mensili (al netto dei contributi) per retribuzioni lorde mensili non superiori a euro 2159,48 (comprehensive dei ratei mensili di 13° e premio annuo)
- **Euro 1129,66** mensili (al netto dei contributi) per retribuzioni lorde mensili superiori a euro 2159,48 (comprehensive dei ratei mensili di 13° e premio annuo).
- **Le somme sono al lordo delle trattenute fiscali**

**Fim Cisl il Sindacato dei Metalmeccanici!**  
**Il TUO Sindacato!**